

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4057 del 03/09/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4156 del 03/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/11/2018, acquisita al Prot. Unione 49406 e da Arpae al PGFC/2018/19591 del 19/11/2018, da **LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA** nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38

del D.P.R. 445/2000, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota Prot. Unione 3542 del 21/01/2019, acquisita al PG/2019/10074, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 19/02/2019 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 8526 e da Arpae al PG/2019/30416 del 25/02/2019;

Tenuto conto che in data 11/03/2019 e 25/03/2019 la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione, acquisita da Arpae ai PG/2019/42859 e 52651;

Dato atto che in data 02/04/2019 il Responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con nota Prot. Unione 18933 del 23/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/65226, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 03/05/2019 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio le proprie osservazioni alla comunicazione ex art. 10bis della L. 241/90, acquisite al Prot. Unione 20256 e da Arpae al PG/2019/71120 del 06/05/2019;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Unione 48587/63 del 23/04/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/64953 del 23/04/2019, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 87/AUA/2018, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata 13 settembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Paolo Bilancioni di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Relazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime il proprio Nulla Osta a condizione siano rispettati gli orari diurni di lavorazione e le condizioni di lavorazione indicate nella suddetta relazione acustica."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 11/07/2019, ove viene dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che il presente atto sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., n. 318 del 20/07/09 prot. n. 68695 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di

Forlì-Cesena rilasciata a LASERPRO S.r.l., e successiva voltura n. 138 del 08/04/13 prot. n. 66818 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a LASERPIU' Soc. Coop.;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Ricci Elmo e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, **l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di LASERPIU' SOCIETA' COOPERATIVA** (C.F./P.IVA 04045150408) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Cesena, Via Minghetti n. 20 Pievesestina.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alla seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *siano rispettati gli orari diurni di lavorazione e le condizioni di lavorazione indicate nella relazione acustica datata 13 settembre 2018.*

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 318 del 20/07/09 prot. n. 68695 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a LASERPRO s.r.l., e successiva voltura n. 138 del 08/04/13 prot. n. 66818 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena rilasciata a LASERPIU' soc. coop.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta, in modifica di quanto precedentemente autorizzato, ha richiesto le seguenti modifiche:

- emissione E1 – precedentemente collegata ad un taglio al plasma, sarà ora proveniente dalla aspirazione del robot di saldatura N. 5;
- emissione E2 – precedentemente collegata a 4 robot di saldatura, sarà ora proveniente dalla aspirazione di un solo robot di saldatura (robot N. 4);
- emissione E3 - precedentemente collegata a postazioni di saldatura, sarà ora proveniente dalla aspirazione dei robot di saldatura N. 1 e N. 2;
- emissione E6 - precedentemente collegata a postazioni di saldatura, sarà ora proveniente dalla aspirazione di un macchinario per il taglio laser.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/40037 del 12/03/19 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta con particolare riferimento all'emissione in atmosfera di sostanze pericolose (Nichel e Cromo VI) derivanti dalla saldatura e dal taglio a caldo di acciaio inox ed anche alla reimmissione in ambiente di lavoro degli effluenti derivanti da operazioni di pulitura dei semilavorati attraverso satinatrici e smerigliatrici, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa e al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2019/40041 del 12/03/2019 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa e del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con nota prot. n. 2019/0077146/P del 26/03/19, acquisita al protocollo PG/2019/48097 del 26/03/19, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena ha espresso il parere di seguito riportato: *“In riscontro a richiesta pervenuta con prot. 2019/0063871/A del 12/03/2019, esaminata la pratica pervenuta, valutata la documentazione integrativa della Ditta, sentito il competente SPSAL, richiamato il D.Lgs. 81/08 si prescrive, ai fini della tutela della salute degli operatori, che il banco aspirante denominato BA 20 PL correlato all'attività di satinatura-smerigliatura (dotato di idoneo sistema di filtrazione), in considerazione della frequenza di utilizzo e della significativa portata di 6000 mc/h. venga captato e convogliato all'esterno. Per gli altri aspetti si esprime parere favorevole per quanto di competenza. La ditta è ubicata in zona artigianale ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6 del gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”.*

Con nota PG/2019/52006 del 01/04/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva ad eccezione dello svolgimento della attività di pulitura, come di seguito riportato:

E1 – saldatura automatica inox e non inox (modificata)

E2 – saldatura automatica inox e non inox (modificata)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cromo, cobalto, nichel, manganese, rame, ossidi azoto e monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc; c) al punto 29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo (VI), il cobalto e il nichel sono presenti nella classe II della tabella A1, dell'allegato I alla Parte V del Decreto, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il gestore ha fornito informazione da cui risulta che possono essere superate le soglie di rilevanza per cui si fissano valori limite per tali inquinanti.

Il manganese e il rame sono presenti nella classe III della tabella B, al punto 2. "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere" dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il gestore ha fornito informazione da cui risulta che non vengono superate le soglie di rilevanza per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc;

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime durante il periodo di utilizzo dell'acciaio inox; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale; il monitoraggio dei metalli dovrà essere eseguito durante il periodo di utilizzo dell'acciaio inox.

E3 – saldatura automatica non inox (modificata)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi azoto, monossido di carbonio e, tenuto conto della composizione del materiale impiegato, da rame e manganese. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc; c) al punto 29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche della D.G.R. 2236/09 e s.m.i. che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il manganese e il rame sono presenti nella classe III della Tabella B, al punto 2. "Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere" dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il gestore ha fornito informazione da cui risultano non superate le soglie di rilevanza per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.20 SALDATURA dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99,

che indica valori pari, rispettivamente, a 5 mg/Nmc e 10 mg/Nmc;

Tenuto conto che trattasi di modifica di impianto esistente che non comporta modifica dei limiti autorizzati, si ritiene che debba essere eseguito un controllo entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA; i successivi monitoraggi periodici dell'emissione, dovranno avere frequenza almeno annuale. Inoltre si prescrive che nella postazione di saldatura afferente il punto di emissione E3 non potrà essere impiegato acciaio inox.

E4 – taglio al plasma non inox (modificata)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi azoto, monossido di carbonio e, tenuto conto della composizione del materiale impiegato, da rame e manganese. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 4.31 *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il manganese e il rame sono presenti nella classe III della Tabella B, al punto 2. *Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere* dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il gestore ha fornito informazione da cui risultano non superate le soglie di rilevanza per cui non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari, rispettivamente, a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc.

Tenuto conto che trattasi di modifica di impianto esistente che non comporta modifica dei limiti autorizzati, si ritiene che debba essere eseguito un controllo entro 60 giorno dal rilascio dell'AUA; i successivi monitoraggi periodici dell'emissione, dovranno avere frequenza almeno annuale. Inoltre si prescrive che nell'attività di taglio al plasma afferente il punto di emissione E4 non potrà essere impiegato acciaio inox.

E6 – taglio laser inox e non inox (modificata)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri, ossidi azoto, monossido di carbonio e, tenuto conto della composizione del materiale impiegato, da cromo, nichel e manganese.

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) alla voce 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 4.31 - *“Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g”* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, tenuto conto del valore di portata adottato, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cromo (VI) e il nichel sono presenti nella classe II della Tabella A1, dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il manganese è presente nella classe III della Tabella B, al punto 2. *“Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”* dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/

h e 5 mg/Nmc. Il gestore ha dichiarato che mediamente il quantitativo di acciaio inox utilizzato corrisponde all'1% del materiale lavorato; per cui mediamente al giorno verranno lavorate 4 t di materiale in acciaio inox. Per la valutazione dell'eventuale superamento della soglia di rilevanza, il gestore fa riferimento ai flussi di massa in uscita dalle emissioni E5 ed E7, analoghe a quella in esame, ottenuti da campionamenti precedenti: a valle dell'impianto di abbattimento, il flusso di massa massimo rilevato è pari a 1,5 g/h di polveri. Tenuto conto che per la valutazione precedentemente citata deve essere considerato il flusso di massa a monte dell'impianto di abbattimento, in questo caso costituito da un filtro a cartucce ad alta efficienza con percentuale di abbattimento minima del 90%, si deduce che il flusso di massa da considerare è pari a 15 g/h. Viste le percentuali presenti di cromo e nichel nell'acciaio oggetto di lavorazione (Cr max 20%, Ni 11%), i flussi di massa ottenibili per ogni metallo sono pari a 3 g/h per il cromo e 1,65 g/h per il nichel, inferiori sia singolarmente, sia come somma alla soglia di rilevanza. Viste le percentuali presenti di manganese nell'acciaio oggetto di lavorazione (Mn max 2%), il flusso di massa ottenibile è pari a 0,3 g/h e quindi inferiore alla specifica soglia di rilevanza. Pertanto non si fissano valori limite per tali inquinanti.

Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari, rispettivamente, a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc;

Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

E7 – taglio laser inox e non inox (esistente)

Visto che le attività di taglio laser di acciaio inox potrà avvenire anche nella postazione afferente all'emissione E7, oltre ai limiti già presenti in autorizzazione, si ritiene opportuno valutare l'applicazione di limiti per cromo, nichel, manganese anche per tale emissione.

Il cromo (VI) e il nichel sono presenti nella classe II della Tabella A1, dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 g/h e 1 mg/Nmc. L'allegato prevede che in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate. Il manganese è presente nella classe III della tabella B, al punto 2. *“Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere”* dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06, che riporta valori limite della soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 g/h e 5 mg/Nmc. Per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio si fa riferimento alla voce 4.13.16 - OSSITAGLIO, TAGLIO CON RAGGIO DI PLASMA, TAGLIO CON RAGGIO LASER dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica valori pari, rispettivamente, a 20 mg/Nmc e 5 mg/Nmc; Tenuto conto che le attività afferenti alla presente emissione sono del tutto analoghe e quelle previste per l'emissione E6, considerate le valutazioni riportate sulla qualità dell'emissione E6, non si fissano valori limite per cromo, nichel e manganese. Non si ritiene di modificare le prescrizioni previste dall'attuale autorizzazione.

Attività di pulitura

La società intende effettuare attività di pulitura tramite smerigliatrici angolari o satinatrici a rullo e a nastro mediante dischi lamellari e nastri abrasivi. Le emissioni generate da tali attività verranno captate tramite banchi aspiranti che, dopo filtrazione, reimmetteranno l'aria nell'ambiente di lavoro. Tale soluzione non si ritiene accettabile ai sensi dell'art. 270 *“Individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni”* del D.Lgs. 152/06, e della lettera a) del comma 2 dell'art. 269, dello stesso decreto, che riporta: *omissis...la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti...omissis*. Inoltre, il gestore non ha addotto alcuna giustificazione per il mancato convogliamento di tali emissioni.

Sulla base del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e della relazione tecnica della Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa sopra riportati, è stato valutato che l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente.

Con nota PG/2019/61443 del 16/04/19 il Responsabile del procedimento ha comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, di seguito riportati:

- *“l'attività di satinatura-smerigliatura svolta presso i banchi aspiranti denominati BA 20 PL dotati di sistema di filtrazione e reimmissione dell'aria filtrata in ambiente di lavoro non può essere accettata nella modalità proposta dalla Ditta in quanto è necessario che gli effluenti derivanti da tali banchi aspiranti siano captati e convogliati all'esterno”*

nonché le modifiche necessarie ai fini del superamento del dissenso così come sopra motivato in merito alle emissioni in atmosfera:

- *“presentazione del progetto relativo al convogliamento all'esterno degli effluenti derivanti dalle operazioni di satinatura-smerigliatura svolte presso i banchi aspiranti denominati BA 20 PL e della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria per l'autorizzazione di tale nuovo punto di emissione in atmosfera (descrizione della lavorazione, materie prime ed ausiliarie utilizzate presso tali impianti con l'indicazione dei quantitativi e dell'eventuale presenza di sostanze/miscele pericolose, quadro riassuntivo emissioni, scheda tecnica del filtro a maniche di cui alla DGR 1497/2011, aggiornamento della planimetria dello stabilimento etc.). Il relativo punto di emissione dovrà rispettare quanto indicato nel punto 4.13.22 “MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che prevede un valore limite per l'inquinante “Polveri totali” pari a 10 mg/Nmc e la presenza di un impianto di abbattimento per tale inquinante come di seguito riportato: “a) I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”.*

Con nota P.G.N. 18933 del 23/04/19 acquisita al protocollo PG/2019/65266 del 23/04/19, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2019/61443 del 16/04/19.

Con nota P.G.N. 20256 del 06/05/19 acquisita al protocollo PG/2019/71120 del 06/05/19, lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso le osservazioni presentate dalla Ditta in data 06/05/19 a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di seguito riportate nelle parti salienti: *“in risposta alla comunicazione richiamata in oggetto si comunica che l'azienda provvederà al convogliamento in atmosfera del banco aspirato (uno di 2 è stato dismesso) che darà luogo ad un nuovo punto di emissione E9. Si riportano di seguito le specifiche richieste relative all'attività di pulitura”.*

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0148321/P del 10/06/2019, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2019/90859 del 10/06/19, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso il proprio parere favorevole di seguito riportato: *“In riscontro a richiesta pervenuta con prot. 2019/0063871/A del 12/03/2019, esaminata la pratica pervenuta, valutata la documentazione integrativa della Ditta, valutate le ultime integrazioni trasmesse da SUAP in data 06/05/2019 (prot AUSL 2019/0113799/A del 07/05/2019), preso atto della captazione, abbattimento e convogliamento a tetto (nuova emissione E9) dell'attività di levigatura-pulitura, sentito in merito il competente SPSAL; Si esprime parere favorevole per quanto riguarda di competenza. La ditta è ubicata in zona artigianale ed è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n.6 del gruppo C di cui all'elenco delle Industrie Insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994”.*

Con nota PG/2019/98282 del 21/06/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, a seguito delle osservazioni sopra riportate inviate dalla Ditta, ha trasmesso l'integrazione alla precedente relazione tecnica PG/2019/52006 del 01/04/19 contenente una valutazione positiva del nuovo punto di emissione E9 e quindi favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni di seguito riportate:

E9 – pulitura (nuova)

Gli inquinanti sono costituiti da polveri. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nmc se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1

kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;

- b) alla voce 4.13.22 MOLATURA, SMERIGLIATURA, CARTEGGIATURA, RIFILATURA, dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 4.31 *"Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g"* della D.G.R. 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Dovranno essere eseguiti tre monitoraggi dell'emissione nella fase di messa a regime; successivamente i monitoraggi dovranno avere frequenza almeno annuale.

Il Responsabile dell'endo-procedimento, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna – sede di Cesena e da Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, come sopra riportate, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2019/61443 del 16/04/19.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata alle istanze che avevano precedentemente portato al rilascio alla LASERPRO s.r.l. delle autorizzazioni n. 377 del 28/05/2007 e n. 318 del 20/07/2009 ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06, come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/11/2018 prot. n. 49406, e successive integrazioni, con particolare riferimento a quanto contenuto nelle osservazioni presentate in data 06/05/2019 in risposta alla comunicazione di preavviso di diniego del 23/04/2019, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – GENERATORI DI CALORE – TERMOSTRISCE G1 (93 Kw, a metano)

EMISSIONE N. IT2 – GENERATORI DI CALORE – TERMOSTRISCE G2 (93 Kw, a metano)

EMISSIONE N. IT3 – GENERATORI DI CALORE – TERMOSTRISCE G3 (93 Kw, a metano)

EMISSIONE N. IT4 – GENERATORI DI CALORE – TERMOSTRISCE G4 (93 Kw, a metano)

EMISSIONE N. IT5 – GENERATORI DI CALORE – TERMOSTRISCE G5 (45,5 Kw, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SALDATURA AUTOMATICA - "ROBOT N. 5"

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.500	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – SALDATURA AUTOMATICA - “ROBOT N. 4”

Impianto di abbattimento: filtro in rete metallica

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – SALDATURA AUTOMATICA - “ROBOT N. 1” E “ROBOT N. 2” (escluso acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro in rete metallica

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – TAGLIO AL PLASMA “ISOLA N. 3” (escluso acciaio inox)

Impianto di abbattimento: filtro in rete metallica

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – TAGLIO LASER “LASERTUBE LT FABER”

EMISSIONE N. 7 – TAGLIO LASER “ADIGE LASERTUBE LT712D”

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 8 – SALDATURA MANUALE - N.4 POSTAZIONI

Impianto di abbattimento: filtro poliestere + fibra di vetro

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – PULITURA – N. 1 BANCO ASPIRATO

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Nelle postazioni di saldatura afferenti i punti di **emissione N.3 e 4** non potrà essere impiegato acciaio inox.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. 1, 2 e 6** e di cui alla **emissione nuova N. 9 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.

5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate N 1, 2 e 6** e di cui alla **emissione nuova N. 9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate N 1, 2 e 6** e di cui alla **emissione nuova N. 9**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni modificate N. 3 e 4**. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4, 8 e 9** e delle **emissioni N. 6 e 7** (solo per gli inquinanti "ossidi di azoto espressi come NO₂" e "monossido di carbonio") con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
10. Per le **emissioni N. 1 e 2** i monitoraggi a cura del gestore, sia di messa a regime che periodici annuali, dovranno essere effettuati in corrispondenza dello svolgimento di attività di saldatura inox.
11. Il monitoraggio periodico annuale alle **emissioni N. 6 e 7** per il solo inquinante "polveri totali" è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 12**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 6 e 7**, così come richiesto al precedente punto 11.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.